



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 13 Del 05-02-2013

OGGETTO: PROCEDURA PACUCCI C/ COMUNE. DETERMINAZIONI.
--

L'anno **duemilatredici**, il giorno **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **15:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	A
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	P

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO (SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 14 del 05-02-2013:

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 05-02-013
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 05-02-013
DOTT.SSA CIRILLO CHECCHINA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto notificato il 27 marzo 2012 il sig. Pacucci Michele, attraverso il suo procuratore in giudizio, avv. M. Gisonda, ha adito questo Ente dinanzi alla Sezione Civile distaccata di Rutigliano del Tribunale di Bari, per sentirlo condannare alla rifusione delle somme dallo stesso sostenute per apportare degli interventi manutentivi all'alloggio di edilizia economico-popolare, di proprietà comunale, dallo stesso condotto in locazione, quantificati in €. 2.420,00, oltre interessi legali danno da svalutazione monetaria e spese di giudizio;

Che in particolare l'attore asseriva che, a partire dagli ultimi mesi del 2010, all'interno del suo appartamento si erano verificati alcuni fenomeni di caduta di intonaci, opportunamente segnalati al competente ufficio comunale;

Che tali episodi, essendosi ripetuti anche nei primi mesi dell'anno 2012, il locatario, al fine di salvaguardare la propria incolumità oltreché quella dei suoi familiari conviventi, si vedeva costretto a contattare in via d'urgenza un muratore per i lavori di spicconatura dell'intonaco ammalorato ed al successivo ripristino e pitturazione degli ambienti interessati all'intervento;

Che quindi ha richiesto il rimborso delle spese sopportate quantificate in €. 2420,00, giusta fattura n. 1/2012 emessa dalla ditta individuale "Decor De Chiara";

Che al fine di evitare il contenzioso è stato richiesto al Responsabile dell'Ufficio tecnico di relazionare sulla vicenda, effettuando anche una ispezione dei luoghi, onde verificare la congruità della domanda oltreché i presupposti per una sua definizione bonaria;

Che acquisita la relazione del richiamato Responsabile del Servizio, attraverso il legale della controparte si è tentato di comporre bonariamente la lite ai cui fini, stante l'approssimarsi della prima udienza di comparizione, fissata al 8/10/2012, si conveniva di non costituirsi in giudizio, per determinare i termini della transazione, fatte salve tutte le prerogative tipiche di detta seduta, al fine di non esporre l'Ente ad inutili aggravii di spesa;

Riferito, tuttavia, che ciò nonostante, detto accordo non è stato raggiunto, sicché si rende necessario procedere alla nomina di un legale di fiducia dell'Ente cui conferire l'incarico di difendere e tutelare gli interessi e le ragioni di questa Amministrazione,

Ritenuto, opportuno, quindi, costituirsi in giudizio per far valere gli interessi e le ragioni dell'Ente, affidando specifico incarico ad un legale di fiducia dell'Ente;

Considerato che, in applicazione della sentenza la n.2730 dell'11 maggio 2012 del Consiglio di Stato, "...l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio, non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, poiché il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata e che quindi, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica...";

Visto, infine che, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore, (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452,

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 17550);

Visto il vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali;

Preso atto dei pareri, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, dai responsabili dei servizi interessati tecnico e contabile,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate ed approvate per divenire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di fornire l'indirizzo al responsabile del servizio contenzioso di tentare, nelle more della nuova 1^a udienza di comparizione relativa al giudizio in premessa richiamato, fissata alla data dell'11 febbraio 2013, di definire bonariamente la controversia, riconoscendo all'odierno attore al massimo la somma onnicomprensiva di €. 2.500,00.
3. Di autorizzare il Sindaco, qualora la transazione non dovesse essere raggiunta, in tempo utile per la costituzione, ad affidare incarico ad un legale di fiducia dell'Ente, individuato nella persona dell'avv. Vito Cutrone, con studio legale in Sannicandro di Bari alla P.zza Unità D'Italia, 1, che potrà verificare, prioritariamente la possibilità di comporre la lite.
4. Di prenotare ai fini ai fini della eventuale costituzione in giudizio, ivi compresa l'attività da espletarsi da parte del professionista incaricato per l'eventuale transazione, la somma onnicomprensiva di €. 500,00, che costituisce limite inderogabile delle competenze riconoscibili al professionista, in esecuzione dei nuovi parametri fissati dal D.M. n. 140/2012, costituendo l'imp. provv. n.104, posto in essere sul cap. 510 epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni".
5. Di stabilire che l'applicazione dei suddetti criteri, non esclude la facoltà dell'Ente, ove le circostanze lo richiedano, di ottenere il parere di congruità espresso dal competente Ordine Professionale
6. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 3,4 e 5.
7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE

DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

